

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15596 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
Data pubblicazione: 14/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 25855-2015 proposto da:

BERTI AVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENRICO MIZZI n.19, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORTEGGIANO, che lo rappresenta e difende;

Amv

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO FOX S.R.L. C.F.03838290264, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI n.5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO DE ROSA;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 30/09/2015;

*4812
13*

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

La Corte

rilevato che BERTI AVIO ricorre per la cassazione del decreto depositato in data 30 settembre 2015 con cui il Tribunale di Treviso ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO FOX s.r.l., nel quale il credito per prestazioni professionali da lui azionato figura escluso per gravi inadempimenti nello svolgimento dell'attività stessa;
che il FALLIMENTO FOX s.r.l. resiste con controricorso;
considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto che al ricorrente fosse stato affidato anche l'incarico di tenuta delle scritture contabili, quando in realtà sia i documenti depositati sia le testimonianze assunte dimostrerebbero il contrario;
che il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale posto a base della decisione le risultanze della testimonianza di un teste incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.;
che il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale confuso tra gli obblighi incombenti sull'imprenditore e quelli inerenti l'attività del professionista che lo assiste;
che il controricorrente ha chiesto respingersi l'avversa impugnazione, siccome inammissibile e comunque infondata;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, per la parte in cui censurano la motivazione in fatto del provvedimento impugnato, sono inammissibili, in quanto non rispettano il

Amv

canone del novellato art. 360, comma 1 n. 5 cod.proc.civ. non individuando i fatti storici controversi dei quali sia stato omesso l'esame e di indicarne la decisività al fine di mutare l'esito della decisione impugnata: le doglianze esposte consistono in effetti in una critica alla valutazione delle prove fatta dal giudice dell'opposizione, come tale tuttavia a lui riservata quale giudice del merito e non sindacabile in questa sede semplicemente contrapponendovi altra valutazione ritenuta corretta (il che non rientra nel paradigma normativo dell'art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ., ed ancor meno può sussumersi nell'ambito della denuncia di violazione degli artt.115 e 116 cod.proc.civ.);

che il primo motivo di ricorso, per la parte in cui deduce una violazione delle norme regolanti l'attribuzione dell'onere della prova, si palesa infondato, atteso che il Tribunale –una volta accertato sulla base delle prove di cui sopra che l'incarico professionale conferito al ricorrente comprendeva anche la corretta tenuta delle scritture contabili- ha fatto corretto esercizio dei criteri di legge sul riparto dell'onere della prova rilevando come, a fronte della eccezione di inadempimento formulata dalla curatela fallimentare con riguardo a detta attività, fosse onere del professionista provare la non imputabilità dello stesso; a ciò aggiungasi che, nel provvedimento in esame, la *ratio* circa la mancata prova da parte dell'opponente appare altresì affiancata da altra *ratio decidendi*, avendo il Tribunale anche accertato l'avvenuto inadempimento del Berti all'obbligo in questione;

che il secondo motivo di ricorso, per la parte in cui lamenta la violazione dell'art. 246 cod.proc.civ., è infondato, atteso che dalla lettura del decreto impugnato non emerge affatto che il Tribunale abbia basato la sua decisione sulla testimonianza

Avv



della teste Bassetto, dichiarata incapace a testimoniare, posto che la motivazione cita altri testimoni assunti e non fa alcun riferimento né diretto né indiretto a dichiarazioni rese dalla Bassetto, citate solo nel contesto dell'esame di una lettera spedita dal ricorrente a un terzo;

che anche il terzo motivo censura una ratio decidendi (circa una responsabilità esclusiva del ricorrente nella violazione di norme di legge) che invero non risulta posta a fondamento del provvedimento impugnato;

che pertanto il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in € 3.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 maggio 2018.

Il Presidente

AC R.11